

NORMATIVA PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CORRIDORE PROFESSIONISTA

Art. 1 – Qualificazione

1] Ai sensi dell'art. 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, della legge del 8 agosto 2019 n. 86, del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, del decreto legislativo n. 120/2023, l'esercizio dell'attività sportiva professionistica a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI è subordinato al conseguimento della relativa qualificazione rilasciata dalle Federazioni in conformità di apposita normativa, emanata con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

2] La qualificazione autorizza i titolari all'esercizio dell'attività di corridore ciclista professionista ed è certificata a mezzo di uno specifico documento di abilitazione rilasciato dall'organismo federale preposto.

3] L'abilitazione ha durata indeterminata ed è soggetta a sospensione o revoca, secondo le disposizioni regolamentari.

Art. 2 – Corridori ammessi all'abilitazione

1] Possono ottenere l'abilitazione all'esercizio dell'attività di corridore professionista i corridori destinatari di una proposta contrattuale formulata, nel rispetto delle norme emanate in materia dall'UCI e dalla FCI, da un Gruppo sportivo professionistico affiliato ad una Federazione nazionale ed in regola con le norme dell'UCI.

2] L'abilitazione deve essere richiesta dai corridori di cittadinanza italiana, anche se non residenti in Italia, e dai corridori stranieri residenti in Italia.

3] L'abilitazione deve essere sempre richiesta dal corridore prima di intraprendere l'attività professionistica, anche se la licenza deve essergli rilasciata da una Federazione straniera o se il Gruppo sportivo che ha formulato la proposta contrattuale è affiliato o deve affiliarsi ad una Federazione straniera.

Art. 3 – Requisiti per la richiesta di ammissione all'abilitazione

1] Per ottenere l'abilitazione, i corridori di cui all'art. 2 devono essere altresì in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver gareggiato con continuità nelle categorie agonistiche direttamente disciplinate dalla Federazione e dell'UCI nei due anni sportivi antecedenti a quello per il quale si chiede l'abilitazione;

b) aver conseguito, in almeno uno dei due anni sportivi antecedenti a quello per il quale si chiede l'abilitazione, un punteggio minimo di 40 punti, calcolato sulla base dei criteri specificati nei prospetti di cui all'allegato 1.

Per i corridori della categoria elite o under 23 già autorizzati a partecipare alle gare comprese nel calendario professionistico UCI per conto di un Gruppo sportivo UCI World Team o ProTeam, ai sensi degli artt. 2.15.110 bis e 2.16.033 del Regolamento UCI, nei due anni antecedenti la richiesta di abilitazione, è sufficiente aver ottenuto 30 punti conseguibili in tutte le specialità.

Per i corridori della categoria elite o under 23, già inseriti nell'organico di una squadra continental italiana nei due anni antecedenti la richiesta di abilitazione, è sufficiente aver conseguito 30 punti.

2] Non possono ottenere l'abilitazione i corridori che abbiano subito condanne ad un periodo di sospensione della durata complessiva di oltre sei mesi per infrazioni alle regole comportamentali che disciplinano le competizioni, nei due anni precedenti la richiesta.

3] Nel caso di procedimenti disciplinari in corso aventi ad oggetto qualunque tipo di infrazione, anche diversa da quella della normativa in materia di doping, la decisione sulla richiesta rimane sospesa fino a quando nel procedimento disciplinare non sia intervenuta la decisione definitiva da parte dei competenti organi di giustizia.

Art. 4 – Modalità e termini di presentazione della richiesta

1] La richiesta di abilitazione all'esercizio dell'attività di corridore professionista deve essere presentata dal corridore o dal Gruppo sportivo professionistico che ha formulato la proposta contrattuale e deve essere corredata della seguente documentazione:

a) copia della proposta di contratto, sottoscritta dalle parti, avente durata non inferiore ad un biennio per i corridori di età inferiore a 25 anni, condizionata esclusivamente al rilascio dell'abilitazione;

b) autocertificazione (allegato 2) sottoscritta dal corridore, con firma autenticata nelle forme previste dalla legge o con dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), con cui il corridore dichiara di possedere i requisiti di cui all'art. 3.1, con specificazione dettagliata dei dati richiesti, e di non trovarsi in nessuna delle condizioni prescritte nell'art. 3.2 del presente regolamento;

c) nulla osta della società di provenienza attestante l'adempimento dei doveri sociali (ad esempio restituzione di materiale). Per quanto riguarda il pagamento del premio di valorizzazione si fa riferimento alla normativa UCI (allegato 3);

2] La richiesta deve essere presentata alla Lega del Ciclismo Professionistico (legaciclismoprof@gmail.com), entro il 30 novembre di ciascun anno.

La richiesta può anche essere presentata successivamente, ricorrendo giustificati motivi, che devono essere specificati nell'istanza.

Art. 5 – Rilascio dell'abilitazione

1] Le richieste di abilitazione all'esercizio dell'attività di corridore professionista sono esaminate dalla Lega del Ciclismo Professionistico che espletterà la necessaria istruttoria ai fini delle valutazioni per il rilascio dell'abilitazione da parte del Consiglio Federale.

2] Il Consiglio Federale provvede al rilascio dell'abilitazione ovvero al rigetto della richiesta entro il 31 dicembre per le richieste presentate entro il 30 novembre. Per le richieste presentate dopo il 30 novembre, il termine è di trenta giorni dalla data della presentazione dell'istanza.

3] Il provvedimento di rigetto, esaurientemente motivato, deve essere portato a conoscenza, dell'interessato, che può impugnarlo innanzi al Tribunale Federale.

Avverso la decisione emessa dal Tribunale Federale è ammesso ricorso alla Corte di Appello Federale e successivamente al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

Art. 6 – Formazione

Ai fini del tesseramento e dello svolgimento dell'attività professionistica è necessario avere partecipato a un momento formativo obbligatorio appositamente previsto per la categoria.



ALLEGATO 1 PROSPETTO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO

STRADA											
Classificazione e Specialità	Piazzamento										Nota
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	
Gare calendario REGIONALE											
In linea o criterium a cronometro individuale	5	4	3	2	1	\	\	\	\	\	\
Cronometro a coppie o a squadre	5	4	3	2	1	\	\	\	\	\	A
Gare a frazioni:											
1° gara	5	4	3	2	1	\	\	\	\	\	\
2° gara	5	4	3	2	1	\	\	\	\	\	\
Classifica finale	5	4	3	2	1	\	\	\	\	\	\
Campionati REGIONALI											
In linea e a cronometro individuale	10	8	6	4	2	\	\	\	\	\	\
Cronometro a coppie o a squadre	10	8	6	4	2	\	\	\	\	\	A
Gare calendario NAZIONALE											
In linea e a cronometro individuale	10	8	6	4	2	1	1	1	1	1	\
Cronometro a coppie o a squadre	10	8	6	4	2	\	\	\	\	\	A
Gare a frazioni:											
1° gara	5	4	3	2	1	\	\	\	\	\	\
2° gara	5	4	3	2	1	\	\	\	\	\	\
Classifica finale	10	8	6	4	2	\	\	\	\	\	\
Gare a tappe:											
Per ogni ordine di arrivo	10	8	6	4	2	1	1	1	1	1	\
Classifica finale	12	10	8	6	4	3	3	3	3	3	B
Campionati ITALIANI e di Società											
In linea e a cronometro individuale	15	12	9	6	3	\	\	\	\	\	A
Cronometro a coppie o a squadre	15	12	9	6	3	\	\	\	\	\	\
Campionati militari											
In linea e a cronometro individuale	10	8	6	4	2	\	\	\	\	\	\
Cronometro a coppia o a squadre	10	8	6	4	2	\	\	\	\	\	A
Gare calendario INTERNAZIONALE (vedi nota 1)											
In linea e a cronometro individuale	15	12	9	6	3	2	2	2	2	2	\
Cronometro a coppie o a squadre	15	12	9	6	3	\	\	\	\	\	A
Gare a frazioni:											
1° gara	5	4	3	2	1	\	\	\	\	\	\
2° gara	5	4	3	2	1	\	\	\	\	\	\
Classifica finale	10	8	6	4	2	\	\	\	\	\	\
Gare a tappe Elite/Under23:											
Per ogni ordine di arrivo	15	12	9	6	3	1	1	1	1	1	\
Classifica finale	25	20	15	10	5	3	3	3	3	3	B
Gare a tappe Juniores:											
Per ogni ordine di arrivo	15	12	9	6	3	1	1	1	1	1	\
Classifica finale	20	16	12	8	4	3	3	3	3	3	B
CAMPIONATI INTERNAZIONALI											
Campionati Europei, Camp. Mondo Militari, Prove Coppa del mondo, Giochi Mediterraneo											
In linea e a cronometro individuale	20	16	12	8	4	3	3	3	3	3	C
Campionati Mondiali, Giochi Olimpici											
In linea e a cronometro individuale	25	20	15	10	5	4	4	4	4	4	\
Spiegazioni delle note:											
A = punteggio acquisito da ogni concorrente											
B = da non moltiplicare per il numero delle singole frazioni o tappe											
C = per ogni singola prova di Coppa del Mondo											



PISTA

Classificazione e Specialità	Piazzamento										Nota
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	
Gare calendario REGIONALE											
Gare individuali	5	4	3	2	1	\	\	\	\	\	\
Gare a coppie o a squadre	5	4	3	2	1	\	\	\	\	\	A
Gare in più giorni											
Classifica di tappa	5	4	3	2	1	\	\	\	\	\	B
Classifica finale	5	4	3	2	1	\	\	\	\	\	C
Gare tipo pista	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Campionati REGIONALI											
Gare individuali	8	6	4	2	1	\	\	\	\	\	\
Gare a coppie o a squadre	8	6	4	3	2	\	\	\	\	\	A
Gare calendario NAZIONALE											
Gare individuali	6	5	4	3	2	\	\	\	\	\	\
Gare a coppie o a squadre	6	5	4	3	2	\	\	\	\	\	A
Gare in più giorni											
Classifica di tappa	5	4	3	2	1	\	\	\	\	\	B
Classifica finale	8	6	4	2	1	\	\	\	\	\	C
Campionati ITALIANI											
Gare individuali	10	8	6	4	2	\	\	\	\	\	\
Gare a coppie o a squadre	10	8	6	4	2	\	\	\	\	\	A
Campionati militari											
Gare individuali	6	4	3	2	1	\	\	\	\	\	\
Gare a coppie o a squadre	6	4	3	2	1	\	\	\	\	\	A
Gare calendario INTERNAZIONALE											
Gare individuali	8	6	4	3	2	\	\	\	\	\	\
Gare a coppie o a squadre	8	6	4	3	2	\	\	\	\	\	A
Gare in più giorni											
Classifica di tappa	10	8	6	4	3	1	1	1	1	1	B
Classifica finale	10	8	6	4	3	3	3	3	3	3	C
CAMPIONATI INTERNAZIONALI											
Campionati Europei, Camp. Mondo Militari, Prove Coppa del mondo, Giochi Mediterraneo											
Gare individuali	15	10	8	6	4	\	\	\	\	\	D
Gare a coppie o a squadre	15	10	8	6	4	\	\	\	\	\	A+D
Campionati Mondiali, Giochi Olimpici											
Gare individuali	20	16	12	8	4	4	4	4	4	4	\
Gare a coppie o a squadre	20	16	12	8	4	\	\	\	\	\	A

Spiegazioni delle note:

A = punteggio acquisito da ogni concorrente

B = da non moltiplicare per il numero delle singole prove

C = da non moltiplicare per il numero delle singole frazioni o tappe

D = per ogni singola prova di Coppa del Mondo



Spiegazioni delle note:	
<i>A = punteggio acquisito da ogni concorrente</i>	
<i>B = da non moltiplicare per il numero delle singole frazioni o tappe</i>	
<i>C = per ogni singola prova di Coppa del Mondo</i>	
<i>D = soltanto per le categorie esordienti ed allievi.</i>	

PUNTI PER TITOLI		
Titolo	Punti	Nota
Manifestazioni		
GIOCHI OLIMPICI	100	A
CAMPIONATO DEL MONDO	90	A
PRIMATO MONDIALE U.C.I.	80	A
COPPA DEL MONDO	70	A-C
CAMPIONATO EUROPEO	60	A
GIOCHI DEL MEDITERRANEO	40	A
CAMPIONATO ITALIANO	30	A
CAMPIONATO DEL MONDO MILITARI	25	A
CAMPIONATO ITALIANO MILITARI	15	A
MAGLIA AZZURRA	20	B
<i>Spiegazioni delle note:</i>		
<i>A = punteggio acquisito da ogni concorrente nelle prove a squadre</i>		
<i>B = calcolato una sola volta nel corso della stagione agonistica, compresa la eventuale riserva viaggiante per ciascuno dei settori: STRADA, PISTA, FUORISTRADA</i>		
<i>C = vittoria in una delle classifiche finali di Coppa del Mondo</i>		
<i>Tali punteggi saranno in aggiunta a quelli previsti dalle precedenti tabelle</i>		

NOTA 1

I punteggi conseguiti nelle gare internazionali di cl. ProSeries devono essere moltiplicati per quattro.

I punteggi conseguiti nelle gare internazionali di cl. 1 devono essere moltiplicati per tre.

I punteggi saranno calcolati anche sulla base dei risultati conseguiti in gare nazionali ed internazionali all'estero.

ALLEGATO 2

Spett.le Lega del Ciclismo
Professionistico/Federazione Ciclistica
Italiana

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto

nato

residente in via

titolare della tessera rilasciata dalla Federazionen.....Codice UCI

e consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76, nonché di quanto previsto dall'art. 75, del DPR 445/2000

DICHIARA

- di aver gareggiato con continuità nelle categorie agonistiche direttamente disciplinate dalla Federazione e dall'UCI nei due anni sportivi antecedenti l'anno per cui si chiede l'abilitazione;
- di aver ottenuto, in almeno uno dei due anni sportivi antecedenti l'anno per cui si chiede l'abilitazione, il punteggio minimo calcolato sulla base dei criteri specificati nella tabella allegata alla Normativa per l'Abilitazione all'esercizio dell'attività di corridore ciclista professionista e in particolare:
 - di **40 punti** (indicare il dettaglio dei risultati ottenuti) oppure
 - di **30 punti** (indicare il dettaglio dei risultati ottenuti)
 - Per i corridori della categoria elite o under 23 già autorizzati a partecipare alle gare comprese nel calendario professionistico UCI per conto di un Gruppo sportivo UCI Worldteam o Professional, ai sensi degli artt. 2.15.110 bis e 2.16.033 del Regolamento UCI;
 - Per i corridori della categoria elite o under 23, già inseriti nell'organico di una squadra continental italiana.
- di non aver subito, condanne ad un periodo di sospensione della durata complessiva di oltre sei mesi per infrazioni alle regole comportamentali che disciplinano le competizioni;

Letto, confermato e sottoscritto.

Data.....

IL DICHIARANTE

.....

NB. Se questo documento non viene autenticato nelle forme previste dalla legge, allegare copia del proprio documento di identità fronte/retro controfirmato

INDEMNITÉ DE COMPENSATION DE LA FORMATION

Le 1^{er} juin 2023, le changement règlementaire relatif à l'indemnité de compensation de la formation est entré en vigueur (art. 2.13.220; 2.15.244; 2.16.059). Ce système permet la rétribution par les équipes professionnelles UCI (UCI Women's WorldTeams, UCI WorldTeams, UCI ProTeams) des équipes non-professionnelles (Equipes Continentales (Femmes) UCI et de club) ayant participé à la formation d'un coureur depuis sa 15^e année et jusqu'à la signature de son premier contrat de coureur néo-professionnel.

Dans les trois mois suivant la publication du coureur sur le site internet de l'UCI, toute Fédération Nationale auprès de laquelle une des équipes dans laquelle était enregistré ce coureur dans la période de référence devra faire parvenir une facture à l'équipe professionnelle.

L'équipe professionnelle aura alors 6 mois pour procéder au paiement des montants mis à sa charge par la Fédération Nationale.

Une fois le paiement reçu, la Fédération nationale devra transférer l'intégralité des montants aux équipes non-professionnelles concernées et émettre une preuve de ce paiement à destination de l'équipe professionnelle.

